



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ELEZIONI REGIONALI 2020

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
E ALL'AMMISSIONE DELLE LISTE PROVINCIALI DI
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
ED ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PUBBLICAZIONE N. 3



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Sommario

1. SISTEMA DI ELEZIONE	1
1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA.....	1
1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.....	1
1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	1
1.4 LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	1
1.5 RAPPRESENTANZA DI GENERE	2
2. LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE.....	2
2.1 PRESENTAZIONE DELLA LISTA	2
2.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI	2
2.3 SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE.....	2
2.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI.....	3
2.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI	3
2.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI	3
2.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO....	4
2.8 ESONERO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 2.3	4
2.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE	5
2.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE	5
2.11 COMPOSIZIONE DELLA LISTA	7
2.11.1 Numero dei candidati	7
2.11.2 Indicazione dei candidati	8
2.11.3 Numerazione progressiva	8
2.11.4 Età minima	8
2.11.5 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste provinciali da parte dello stesso soggetto ...	8
3. CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	9
3.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	9
3.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ..	9
3.3 SOTTOSCRITTORI DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	9
3.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI.....	9
3.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI	9
3.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI ALLA CANDIDATURA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	10
3.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO..	10
3.8 ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DELLA PRESENTAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI	10
3.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	10
3.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	11
3.11 ETÀ MINIMA	13
3.12 LIMITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	13
4. COSTITUZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	13
4.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	13

4.1.1 Costituzione	13
4.1.2 Termini per la costituzione.....	13
4.1.3 Composizione	14
4.1.4 Segretario	14
4.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE	14
4.2.1 Costituzione	14
4.2.2 Termini per la costituzione.....	14
4.2.3 Composizione	14
4.2.4 Segretario	14
5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	15
5.1 PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	15
5.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	15
5.3 COMPITI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	15
6. OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI RELATIVE ALLE LISTE PROVINCIALI	16
6.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI	16
6.2 SINGOLE OPERAZIONI.....	16
6.3 EFFETTI DELLE CANCELLAZIONI.....	19
6.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE	19
6.5 RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI LISTE O DI CANDIDATI	20
7. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	20
7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI	20
7.2 SINGOLE OPERAZIONI.....	20
7.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	23
7.4 RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	23
8. IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE	24
9. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULLE AMMISSIONI DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE	24
9.1. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE...	24
9.2 NUMERAZIONE DELLE COALIZIONI E DELLE LISTE PROVINCIALI SECONDO L'ORDINE RISULTATO DAL RISPETTIVO SORTEGGIO	24
9.3 COMUNICAZIONE AI COMUNI DELL'ELENCO DEI DELEGATI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI DELEGATI DELLE LISTE PROVINCIALI	25

10. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI	25
10.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE.....	25
10.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI	25
10.3 ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E TERMINI	26
10.4 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA	27
10.5 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE.....	27
11. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	27
11.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	28
11.2 ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E TERMINI	28
11.3 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE..	29
11.4 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE.....	29
12. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	30
12.1 CAUSE DI INCANDIDABILITÀ.....	30
12.2 MODALITÀ OPERATIVE	32
13. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	32
14. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE	32
15. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO	33
16. SANZIONI PENALI	33
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI").....	34
ALLEGATI.....	37
ALLEGATO N. 1 - MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DIPRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI	
ALLEGATO N. 1 BIS - MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONEDI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI	
ALLEGATO N. 1 - TER - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	

[ALLEGATO N. 2](#) - MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[ALLEGATO N. 2 BIS](#) - MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[ALLEGATO N. 2 - TER](#) - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO DEL VENETO

[ALLEGATO N. 3](#) - MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

PER FISICO IMPEDIMENTO

[ALLEGATO N. 4](#) - MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

[ALLEGATO N. 5](#) - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

[ALLEGATO N. 6](#) - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[ALLEGATO N. 7](#) - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[ALLEGATO N. 8](#) - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[ALLEGATO N. 9](#) - MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[ALLEGATO N. 10](#) - MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[ALLEGATO N. 11](#) - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

[ALLEGATO N. 12](#) - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

[ALLEGATO N. 13](#) - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

[ALLEGATO N. 14](#) - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

1. SISTEMA DI ELEZIONE

1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5¹. Per quanto non espressamente previsto da tale legge regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia (articolo 28, comma 3, della legge regionale n.5/2012).

1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è composto da 49 Consiglieri (articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 5/2012).

Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale ed il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente (articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 5/2012). Quindi si avranno 49 seggi assegnati alle circoscrizioni e 2 seggi destinati al Presidente della Giunta regionale e al candidato Presidente arrivato secondo.

1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

La ripartizione dei 49 seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 5/2012).

Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettere c) e d) della legge regionale n. 5/2012 (articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).

1.4 LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale (articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 5/2012).

In particolare, in ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale (articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo ed è collegata ad un candidato Presidente della Giunta regionale (articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 5/2012).

Devono, quindi, essere presentate sia liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale che candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

¹ Come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 e dalla legge regionale 29 maggio 2020, n. 22.

È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo (articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).

È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno 4 circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni elettorali inferiore a quattro (articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 5/2012).

Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo (articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 5/2012).

Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5 (articolo 13, comma 5bis, della legge regionale n. 5/2012).

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 5/2012).

1.5 RAPPRESENTANZA DI GENERE

In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 5/2012).

2. LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

2.1 PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con una dichiarazione scritta. La normativa non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione. A tal fine si allega uno schema di dichiarazione (vedi allegati n.1 e n. 1bis).

2.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

2.3 SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE²

Ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 5, del decreto legge n. 26/2020, convertito con modificazioni in legge n. 59/2020, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 14, comma 2, della l.r. n. 5/2012, per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo. Nel caso in cui tale riduzione comporti un numero con cifre decimali, si prevede l'arrotondamento all'unità superiore al fine di garantire comunque il raggiungimento della soglie di firme richieste pari ad almeno un terzo di quelle previste dalla legge regionale (si veda Ministero dell'Interno, pubblicazione n. 1/2020, paragrafo 1.3.1).

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. n. 5/2012 la presentazione della lista prevede la sottoscrizione:

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle

² Per le liste esonerate dagli adempimenti della raccolta delle sottoscrizioni si veda il paragrafo 2.8

circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

In assenza di indicazioni espresse, si ritiene che il numero degli abitanti debba essere quello risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Si evidenzia che, secondo le Istruzioni del Ministero dell'Interno n. 3/2014³, sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati, che i candidati medesimi figurino tra i sottoscrittori della lista; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

2.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata (articolo 14, comma 6, della legge regionale n.5/2012).

2.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

La firma dei sottoscrittori che presentano la lista provinciale di candidati deve essere apposta sul modulo contenuto negli allegati 1 e 1 bis, recante:

- il contrassegno di lista;
- l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun sottoscrittore;
- il Comune nelle cui liste l'elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto (articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).

2.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14⁴ della legge n. 53/1990 e

³ Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali - Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".

⁴ Per quanto riguarda le autenticazioni si richiamano le istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature che precisa che sono competenti a eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai che siano previste da leggi elettorali :

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i presidenti delle province,
- i sindaci e i sindaci metropolitani ,
- gli assessori comunali,
- gli assessori provinciali,
- i presidenti dei consigli comunali ,
- i presidenti dei consigli provinciali e i consiglieri metropolitani.
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia ,
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali ,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- I componenti della conferenza metropolitana.
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che

successive modificazioni ed integrazioni. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).

2.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

I presentatori della lista che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14⁵ della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista provinciale di candidati (articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4, dello stesso decreto) (Vedi allegato n. 3).

2.8 ESONERO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 2.3

Dagli adempimenti della sottoscrizione descritti dal paragrafo 2.3 e seguenti sono esonerate:

a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale; la relativa attestazione è conferita dal Presidente del gruppo consiliare (articolo 14, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 5/2012);

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale da almeno il 365^o giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento (articolo 14, comma 4, lett. b), della legge regionale n.5/2012).

In tali ipotesi di esonero, in assenza di puntuali indicazioni da parte della legislazione regionale, la dichiarazione di presentazione della lista può essere sottoscritta:

a) dal presidente o dal segretario o dal coordinatore del partito o gruppo politico o movimento o dai

comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle elezioni.

Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

Da ultimo il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono».

Di conseguenza, i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali nonché i consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale nel cui territorio siano compresi, rispettivamente, la provincia e il comune.

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. aff. 2671 /2013, n. sez. 3457/13) la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qual volta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, come nel caso di elezioni regionali o di consultazioni che interessino tutto il territorio nazionale.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nel citato articolo 14, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della giustizia.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

⁵ Vedi nota 4.

presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali oppure da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio;

b) dal Presidente di gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, oppure da rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autenticato.

La presenza dei gruppi consiliari e delle componenti politiche costituite in seno al Gruppo misto in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali è attestata su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Per la presentazione della lista va utilizzato l'allegato 1 ter.

2.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione (vedi allegato n. 7) del collegamento, da parte del candidato Presidente, firmata ed autenticata. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa⁶;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

- a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a)⁷, il collegamento (vedi allegato n. 8) con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 14, comma 10, della legge regionale 5/2012).

Si precisa che, per i delegati, è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata di uno o ambedue, il numero del telefono/cellulare o del fax.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della lista che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Si ritiene necessario precisare che la lista circoscrizionale è ammessa solo se presente in almeno quattro circoscrizioni provinciali.

2.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE

Alla lista provinciale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori⁸

I certificati, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, sono rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione

⁶ Si evidenzia che il collegamento tra liste provinciali e candidati alla carica di Presidente della Giunta è reciproco.

⁷ "5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale deve contenere: a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 3".

⁸ I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori vanno presentati solamente in caso di presentazione di una lista assoggettata all'obbligo delle sottoscrizioni.

nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (articolo 14, comma 9, lett. a), della legge regionale 5/2012).

Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3, dello stesso decreto).

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato.

La candidatura nella lista provinciale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14^a della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, come indicato al paragrafo 12; la dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva. (articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 5/2012).

Per la dichiarazione di accettazione non è richiesta una specifica formulazione (vedi allegato n. 5).

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali

Ciascun candidato deve allegare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (articolo 14, comma 9, lett. c), della legge regionale 5/2012).

d) contrassegno della lista

d1) Alla presentazione della lista provinciale va allegato un modello di contrassegno della lista stessa, anche figurato, in triplice esemplare.

d2) Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore.

d3) Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare (articolo 14, comma 9, lett. d), della legge regionale 5/2012).

Le limitazioni di cui al punto d2) non trovano applicazione in caso di liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (articolo 14, comma 9, lett. d) della legge regionale n. 5/2012).

⁹ Vedi nota 4.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si raccomanda:

- a) che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte, una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione. In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà nei manifesti e nelle schede di votazione il contrassegno della lista;
- b) che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circoscritte dal cerchio;
- c) che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;
- d) che vengano indicate la parte superiore e la parte inferiore dei modelli di contrassegno (articolo 1 bis del decreto legge n. 3/2009, convertito dalla legge n. 26/2009)⁹.

Nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito, formazione o gruppo politico sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

e) contrassegno del candidato Presidente

Il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione. Si rinvia a quanto già precisato per il contrassegno di lista.

f) certificazione dei requisiti dell'articolo 14, comma 4, lett. a) o b) della legge regionale 5/2012⁽¹¹⁾

La certificazione che attesta di essere espressione di gruppo consiliare o di componente politica costituita in seno al gruppo consiliare misto, rilasciata dal relativo Presidente del gruppo consiliare; oppure attestazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale del Veneto da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, firmata ed autenticata, resa dal Presidente del Gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari: tale attestazione è resa per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.

Si raccomanda inoltre che oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista e del candidato Presidente, i contrassegni siano depositati su supporto digitale con le seguenti caratteristiche "dimensioni 10cm x 10cm, quadricromia, formato .jpg o .pdf" per una migliore diffusione e stampa delle immagini, delle espressioni e delle tonalità di colore. Il contrassegno digitale dovrà costituire una fedele riproduzione di quello depositato su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

2. 11 COMPOSIZIONE DELLA LISTA

2.11.1 Numero dei candidati

Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo (articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 5/2012). Per quanto riguarda le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo, il numero dei candidati non può essere superiore a 5 (articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 5/2012).

¹⁰ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 5/2012, in caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il relativo contrassegno può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

¹¹ Detta certificazione va presentata solamente in caso di presentazione di una lista esonerata dalle sottoscrizioni.

a) Numero massimo

Ciascuna lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale.

Per la circoscrizione elettorale di Venezia il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Belluno il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 5.

Per la circoscrizione elettorale di Treviso il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Vicenza il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Verona il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Rovigo il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 5.

Per la circoscrizione elettorale di Padova il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

b) Numero minimo

Ciascuna lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale¹².

Per la circoscrizione elettorale di Venezia il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Belluno il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 1.

Per la circoscrizione elettorale di Treviso il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Vicenza il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Verona il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Rovigo il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 1.

Per la circoscrizione elettorale di Padova il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

2.11.2 Indicazione dei candidati

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143 bis del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 5/2012).

2.11.3 Numerazione progressiva

I candidati devono essere elencati nella lista provinciale con numerazione progressiva (articolo 14, comma 7, della legge regionale n.5/2012).

2.11.4 Età minima

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

2.11.5 Presentazione della candidatura nelle liste provinciali da parte dello stesso soggetto

È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. (articolo 14, comma 8, della legge regionale n. 5/2012).

¹² L'articolo 9, quinto comma, della legge 108/1968 dispone che "Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore".

3. CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con una dichiarazione scritta. La normativa non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione. A tal fine si allega uno schema di dichiarazione (vedi allegati n. 2 e 2bis).

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono candidati in tutte le circoscrizioni elettorali (articolo 14, comma 8 bis, della legge regionale n. 5/2012)

3.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di Venezia, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (articolo 15, comma 1, che rinvia all'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

3.3 SOTTOSCRITTORI DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE¹³

Ai sensi dell'articolo 1 bis comma 5 del decreto legge n. 26/2020 convertito con modificazioni in legge n. 59/2020, il numero minimo delle sottoscrizioni per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 15, comma 2, della l.r. n. 5/2012, è ridotto ad un terzo. Nel caso in cui tale riduzione comporti un numero con cifre decimali, si prevede l'arrotondamento all'unità superiore al fine di garantire comunque il raggiungimento della soglie di firme richieste pari ad almeno un terzo di quelle previste dalla legge regionale (si veda Ministero dell'Interno, pubblicazione n. 1/2020, paragrafo 1.3.1).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l.r. n. 5/2012, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.

Si evidenzia che secondo le Istruzioni del Ministero dell'Interno¹⁴, sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di candidati che i candidati medesimi figurino tra i sottoscrittori; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

3.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI

Lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata (articolo 15, comma 3 che rinvia all'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 5/2012).

3.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

La firma degli sottoscrittori è apposta sul modulo contenuto negli allegati 2 e 2 bis, recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, che contiene il nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è

¹³ Per la candidatura esonerata dagli adempimenti della raccolta delle sottoscrizioni si veda il paragrafo 3.8

¹⁴ Vedi nota 3.

autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14¹⁵ della legge n. 53/1990 (articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 5/2012).

3.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI ALLA CANDIDATURA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La firma di ciascuno degli elettori che presentano la candidatura a Presidente della Giunta regionale deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14¹⁶ della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono valide le firme che risultino autenticata a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (articolo 15, comma 2, che rinvia all'articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).

3.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

I presentatori della candidatura che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14¹⁷ della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato alla presentazione della candidatura (articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4, dello stesso decreto) (vedi allegato n. 4).

3.8 ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DELLA PRESENTAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

È esonerata dagli adempimenti della raccolta delle sottoscrizioni di cui al paragrafo 3.3 e seguenti la candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata alle liste in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 5/2015 (articolo 15, comma 6, che rinvia all'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 5/2012).

In tali ipotesi di esonero, in assenza di puntuali indicazioni da parte della legislazione regionale, la dichiarazione di presentazione della candidatura può essere effettuata:

a) dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali oppure da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio;

b) dal Presidente di gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, oppure da rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autenticato.

La presenza dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo misto in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali è attestata su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Per la presentazione della candidatura va utilizzato l'allegato 2 ter.

3.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La dichiarazione di presentazione deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 15, comma 2, della legge regionale

n. 5/2012).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143 bis del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

La dichiarazione di presentazione della candidatura deve altresì contenere:

a) la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di 4 circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate, firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14¹⁸ della legge n. 53/1990; in mancanza della dichiarazione di collegamento, la candidatura non può essere ammessa¹⁹ (articolo 15, comma 5, lett. a), della legge regionale n. 5/2012);

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale (articolo 15, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 5/2012);

Si precisa che, per i delegati, è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata di uno o ambedue, il numero del telefono/cellulare o del fax.

3.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori²⁰

I certificati, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, sono rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (articolo 15, comma 4, lett. a).

Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3, dello stesso decreto).

b) La dichiarazione di accettazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14²¹ della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Per la dichiarazione di accettazione non è richiesta una specifica formulazione (vedi allegato n. 6).

Tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, come indicato al paragrafo 12. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto Del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

¹⁹ Si evidenzia che il collegamento tra liste provinciali e candidati alla carica di Presidente della Giunta è reciproco.

²⁰ I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori vanno presentati solamente in caso di presentazione di una candidatura assoggettata all'obbligo delle sottoscrizioni.

²¹ Vedi nota 4.

¹⁵ Vedi nota 4.

¹⁶ Vedi nota 4.

¹⁷ Vedi nota 4.

¹⁸ Vedi nota 4.

La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva (articolo 15, comma 4, lettera b, della legge regionale n. 5/2012).

c) Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del candidato Presidente della Giunta regionale. Il candidato Presidente deve allegare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (articolo 15, comma 4, lett. c), della legge regionale 5/2012).

d) Un modello di contrassegno del candidato Presidente

d1) Alla dichiarazione di presentazione va allegato un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione (articolo 15, comma 4, lett. d), della legge regionale n. 5/2012).

d2) Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore.

d3) Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare (articolo 15, comma 4, lett. d) che rinvia all'articolo 14, comma 9, lett. d), della legge regionale 5/2012).

Le limitazioni del punto d2) non si applicano alle candidature collegate a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo; alle candidature è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (articolo 14, comma 9, lett. d), della legge regionale 5/2012).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si raccomanda:

a) che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte, una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione. In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà nei manifesti e nelle schede di votazione il contrassegno della lista;

b) che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circoscritte dal cerchio;

c) che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;

d) che vengano indicate la parte superiore e la parte inferiore dei modelli di contrassegno. (articolo 1 bis del decreto legge n. 3/2009, convertito dalla legge n. 26/2009)²²

Nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito, formazione o

²² Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 5/2012, in caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il relativo contrassegno può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

gruppo politico sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

e) attestazione di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a) o b), della legge regionale n. 5/2012²³

La certificazione attesta che la lista cui è collegato il candidato Presidente della Giunta regionale è espressione di un gruppo consiliare o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale oppure che la lista cui è collegato il candidato Presidente della Giunta regionale ha ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

f) dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale di accettazione di collegamento con la lista provinciale

3.11 ETÀ MINIMA

I candidati a Presidente della Giunta regionale devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

3.12 LIMITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lo stesso soggetto non può presentare la propria candidatura in più coalizioni (articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

4. COSTITUZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Ai fini delle operazioni elettorali, sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

4.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

4.1.1 Costituzione

Ciascun ufficio centrale circoscrizionale deve essere costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di Provincia o di Città Metropolitana (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

Sono costituiti, pertanto, i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:

- a) Ufficio centrale circoscrizionale di Belluno;
- b) Ufficio centrale circoscrizionale di Padova;
- c) Ufficio centrale circoscrizionale di Rovigo;
- d) Ufficio centrale circoscrizionale di Treviso;
- e) Ufficio centrale circoscrizionale di Venezia;
- f) Ufficio centrale circoscrizionale di Verona;
- g) Ufficio centrale circoscrizionale di Vicenza.

4.1.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere effettuata entro 3 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (articolo 11, comma 1 e articolo 12, comma 1, della

²³ Detta certificazione va presentata solamente in caso di presentazione di una candidatura esonerata dalle sottoscrizioni.

legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968).

Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, da parte dei sindaci che ne danno comunicazione agli elettori (articolo 11, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

4.1.3 Composizione

Gli uffici centrali circoscrizionali sono composti ciascuno da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968).

Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'Ufficio stesso, al fine del riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni (articolo 22, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge n. 108/1968).

Anche se la normativa non contiene specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno provvedere, al momento della costituzione dell'Ufficio, alla nomina di supplenti, per il caso di assenza o impedimento dei titolari.

4.1.4 Segretario

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968).

4.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE

4.2.1 Costituzione

L'Ufficio centrale regionale deve essere costituito presso la Corte di Appello del capoluogo di Regione (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968). L'Ufficio centrale regionale, quindi, è costituito presso la Corte di Appello di Venezia.

4.2.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale regionale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968).

Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, da parte dei sindaci che ne danno comunicazione agli elettori (articolo 11, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

4.2.3 Composizione

L'Ufficio centrale regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di Appello di Venezia (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968).

Anche se la normativa non contiene specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno provvedere, al momento della costituzione dell'Ufficio, alla nomina di supplenti, per il caso di assenza o impedimento dei titolari.

4.2.4 Segretario

Un cancelliere della Corte di Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale regionale (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968).

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

5.1 PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

La presentazione delle liste provinciali, intesa come loro materiale consegna, è regolata dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 5/2012.

Le liste provinciali per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del rispettivo tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

La presentazione delle liste provinciali deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (articolo 14, comma 10, lett. b) della legge regionale n. 5/2012).

5.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

La presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, intesa come loro materiale consegna, è regolata dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 5/2012.

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di Venezia dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (articolo 15, comma 1, che rinvia all'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

La presentazione delle candidature alla cancelleria per la carica di Presidente della Giunta deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (articolo 15, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 5/2012).

5.3 COMPITI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per ogni lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali e centrale regionale deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista od alla candidatura medesima (vedi allegato n. 9 per le liste provinciali e n. 10 per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista provinciale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione, ai soli fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione si procede secondo l'ordine risultante dall'apposito sorteggio di cui al paragrafo 9.2.

Nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista deve essere fatta menzione della lista provinciale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla candidatura a Presidente della Giunta regionale deve esser fatta menzione della candidatura, del contrassegno, della designazione dei delegati della candidatura, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete (Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni - (Art. 32, undicesimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, i relativi allegati e il contrassegno o i contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori.

Le cancellerie dei predetti Uffici centrali circoscrizionali e centrale regionale - immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con i relativi documenti - dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

6. OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI RELATIVE ALLE LISTE PROVINCIALI

6.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Le operazioni di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale devono essere ultimate entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole liste, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

6.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni relative alle liste:

1) Verifica della presentazione delle liste nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state presentate entro il termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Dichiarò non valide le liste presentate oltre tale termine (articolo 16, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

2) Verifica delle sottoscrizioni²⁴

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge (articolo 16, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

A tale scopo gli Uffici centrali effettueranno le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti a essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a

sottoscrivere o fisicamente impediti;

- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme;

- la terza, di accertare che il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Inoltre gli uffici dovranno dichiarare non valide:

a) le liste sottoscritte da un numero di elettori le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello stabilito dalla legge;

b) le liste sottoscritte da un numero di elettori le cui firme siano state debitamente autenticate, superiore a quello massimo stabilito dalla legge.

3) Verifica del numero minimo dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista comprende il numero minimo di candidati stabilito dalla legge.

Dichiara non valida la lista che comprende un numero di candidati inferiore al minimo (articolo 16, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

4) Verifica concernente la rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, in ogni lista provinciale, se il numero dei candidati è pari, che ogni genere sia rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati è dispari, che ogni genere sia rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.

Dichiara inammissibile la lista in caso di mancato rispetto di tali condizioni (articolo 16, comma 1, lett. a), che richiama articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 5/2012).

5) Verifica del numero massimo di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista è formata da un numero di candidati superiore a quello prescritto dall'articolo 13, comma 5 e comma 5 bis (articolo 16, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

Riduce entro tale limite la lista contenente un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi (articolo 16, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

La cancellazione dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore a quello prescritto non è necessaria se la lista si trova ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle altre verifiche.

6) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina i contrassegni delle liste.

Ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d), cioè:

- i contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici;

- i contrassegni riproducenti, da parte di chi non ha titolo, la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore;

- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Inoltre, costituisce elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella

²⁴ Si ricorda che le liste di cui al paragrafo 2.8 sono esonerate dagli adempimenti relativi alle sottoscrizioni.

rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Si rammenta che le limitazioni del paragrafo 2.10, punto d2), sui contrassegni non trovano applicazione con riferimento alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (articolo 16, comma 1, lett. a), che richiama l'articolo 14, comma 9, lett. d) della legge regionale n. 5/2012).

In caso di ricasazione del contrassegno, l'ufficio centrale circoscrizionale deve darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricasato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'ufficio deve ultimare l'esame delle liste (articolo 10, terzo comma, della legge n. 108/1968 e articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).

7) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 5/2012).

Con riferimento alla verifica delle generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, va accertato che corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

8) Verifica delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la dichiarazione di presentazione della lista contiene la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e se tale dichiarazione è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata.

In mancanza della dichiarazione di collegamento, regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa (articolo 18, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 5/2012).

9) Verifica relativa alle condizioni di incandidabilità previste dal decreto legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, sussista alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, come indicato al paragrafo 12.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una di tali condizioni (articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 5/2012).

10) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno

d'età entro il giorno delle elezioni (articolo 16, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 5/2012).

11) Verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica
L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non è stato presentato (articolo 16, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 5/2012).

12) Verifica dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale
L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato è compreso in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale. Cancella i candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione (articolo 16, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 5/2012).

13) Correzione della numerazione progressiva

L'Ufficio centrale circoscrizionale corregge la numerazione progressiva dei candidati di ogni lista, in conseguenza delle decisioni relative alle seguenti cancellazioni:

- dei nomi dei candidati che non abbiano reso la dichiarazione sostitutiva oppure a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni, come indicato al paragrafo 12;

- dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa;

- dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;

- dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

- dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione (articolo 16, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 5/2012).

6.3 EFFETTI DELLE CANCELLAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le liste che, per effetto delle cancellazioni dei nomi dei candidati, si riducono ad un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 5/2012).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale (articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 5/2012).

Anche se la normativa non fornisce indicazioni al riguardo, in relazione all'esigenza di certezza dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, si ritiene che le decisioni debbano essere comunicate ai delegati del candidato tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, via fax o, infine, tramite ufficiale giudiziario.

6.5 RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI LISTE O DI CANDIDATI

Il ricorso deve essere depositato entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione di eliminazione da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 5/2012).

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni (articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo (articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 5/2012).

È opportuno che l'invio della decisione sia preceduto da una comunicazione via fax o PEC, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

7. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale devono essere ultimate entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole candidature, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

7.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni relative alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:

1) Verifica della presentazione delle candidature nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state presentate nel termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Dichiarare non valide le candidature presentate oltre tale termine (articolo 17, comma 1, lett. a) che rinvia all'articolo 15, della legge regionale n. 5/2012).

2) Verifica delle dichiarazioni di collegamento

L'Ufficio centrale regionale verifica se le dichiarazioni di presentazione delle candidature contengono

la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di 4 circoscrizioni elettorali e se sono indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato (articolo 15, comma 5, lett. a) della legge regionale n. 5/2012).

Dichiara inammissibili le candidature per le quali manca la dichiarazione di collegamento (articolo 17, comma 1, lett. a) che rinvia all'articolo 15, della legge regionale n. 5/2012).

Verifica inoltre se, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, sia venuto meno il collegamento minimo con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Elimina i candidati per i quali è venuto meno tale collegamento minimo (articolo 17, comma 1, lett. d) che rinvia all'articolo 15, comma 5, lett. a) della legge regionale n. 5/2012).

La verifica va effettuata anche con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 5/2012 che dispone: "Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro".

L'ufficio centrale regionale comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno quattro circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3) Verifica della convergenza con analogha dichiarazione sottoscritta dai delegati delle liste provinciali interessate

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di collegamento è convergente con analogha dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate, firmata e autenticata.

Dichiara inefficaci le dichiarazioni di collegamento non convergenti con analogha dichiarazione dei delegati delle liste provinciali interessate (articolo 17, comma 1, lett. a) che rinvia all'articolo 15, della legge regionale n. 5/2012).

4) Verifica delle sottoscrizioni²⁵

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state sottoscritte dal numero di elettori stabilito dalla legge (articolo 17, comma 1, lett. a) che rinvia all'articolo 15, della legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale, in particolare:

– conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;

– accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;

– accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della Regione, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

– depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata o il requisito di elettore di un comune della Regione non risulti documentato, nonché di quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale depositata in precedenza;

– dichiara non valide:

- a) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti che abbiano dimostrato la qualità di elettore di un comune della Regione e le cui firme siano state autentiche, inferiore a quello stabilito dalla legge;
- b) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (articolo 17, comma 1, lett. a) che rinvia all'articolo 15, della legge regionale n. 5/2012).

²⁵ Si ricorda che le candidature di cui al paragrafo 3.8 sono esonerate dagli adempimenti relativi alle sottoscrizioni.

5) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale regionale esamina i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, lett. d), della legge regionale 5/2012 che prevede un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d), della legge regionale n. 5/2012, cioè:

– i contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici;

– i contrassegni riproducenti, da parte di chi non ha titolo, la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore;

– i contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Inoltre, costituisce elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Si rammenta che le limitazioni del paragrafo 3.10, punto d2), sui contrassegni non trovano applicazione con riferimento alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate. (articolo 17, comma 1, lett. a), che richiama l'articolo 14, comma 9, lett. d) della legge regionale n. 5/2012).

In caso di ricasazione del contrassegno l'ufficio centrale regionale deve darne immediata comunicazione ai delegati del candidato il cui contrassegno viene ricasato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'ufficio deve ultimare l'esame delle liste (articolo 10, terzo comma, della legge n. 108/1968 e articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).

6) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale regionale verifica se è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Al riguardo accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti. Elimina le candidature per le quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (articolo 17, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 5/2012).

7) Verifica relativa alle condizioni di incandidabilità previste dal decreto legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, sussista alcuna delle condizioni di

incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, come indicato al paragrafo 12.

Elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una di tali condizioni (articolo 17, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 5/2012).

8) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale regionale verifica se i candidati abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 17, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 5/2012).

9) Verifica del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale regionale verifica se è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Elimina i candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (articolo 17, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 5/2012).

10) Verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati (articolo 13, comma 4 e articolo 17, comma 1, lett. c bis), della legge regionale n. 5/2012)

7.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale (articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati (articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 5/2012) e all'ufficio centrale circoscrizionale.

Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale (articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 5/2012).

Anche se la normativa non fornisce indicazioni al riguardo, in relazione all'esigenza di certezza dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, si ritiene che le decisioni debbano essere comunicate ai delegati del candidato tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, via fax o, infine, tramite ufficiale giudiziario.

7.4 RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il ricorso deve essere depositato entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione di eliminazione del candidato a Presidente della Giunta regionale, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale (articolo 17, comma 6, della legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo (articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 17, comma 8, della legge regionale n. 5/2012).

È opportuno che l'invio della decisione sia preceduto da una comunicazione via fax o PEC, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

8. IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Si ritiene opportuno segnalare che il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo amministrativo” e successive modifiche, consente di ricorrere in sede giurisdizionale, dinanzi al giudice amministrativo, avverso gli atti inerenti alle candidature. A tal fine l’articolo 129 del codice prevede che gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito una immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di 3 giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

9. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULLE AMMISSIONI DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE

9.1. OPERAZIONI DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL’AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE

L’Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o dei reclami, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 14, comma 10, lettera a) ²⁶ o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali (articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 5/2012);
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 9.2, alla presenza dei delegati di lista, di cui all’articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
- c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, ed all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio (articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 5/2012).

9.2 NUMERAZIONE DELLE COALIZIONI E DELLE LISTE PROVINCIALI SECONDO L’ORDINE RISULTATO DAL RISPETTIVO SORTEGGIO

L’Ufficio centrale circoscrizionale provvede ad assegnare un numero progressivo a ciascuna coalizione (e quindi al candidato Presidente) ed a ciascuna lista ammessa mediante distinti sorteggi, uno per la coalizione

²⁶ “La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere: a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;”.

ed uno per le liste.

Successivamente, acquisito l’ordine di sorteggio delle coalizioni (e quindi del candidato Presidente) e delle liste provinciali, rinumererà tutte le liste provinciali partendo dalla lista collegata alla coalizione sorteggiata con il numero 1 per finire con la lista collegata alla coalizione con il numero più alto (considerando ovviamente all’interno di ciascuna coalizione l’ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio).

Quanto sopra determina il numero d’ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede per la votazione, le coalizioni e le liste provinciali (articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 5/2012).

Si rammenta che i delegati di lista sono appositamente convocati al sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa (articolo 18, comma 1, lett. b) della legge regionale 5/2012).

9.3 COMUNICAZIONE AI COMUNI DELL’ELENCO DEI DELEGATI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI DELEGATI DELLE LISTE PROVINCIALI

L’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano rispettivamente ai sindaci dei comuni della Regione ed ai sindaci dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale provinciale, l’elenco dei delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e l’elenco dei delegati delle liste provinciali entro il giovedì precedente la data della votazione (articolo 35, primo comma, TU n. 570/1960).

10. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI

10.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista provinciale presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale può essere effettuata personalmente dai delegati della lista o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio (articolo 14, comma 10, lett. b), numero 1) della legge regionale n. 5/2012).

10.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI

Nel silenzio della legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).

Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14²⁷ della legge n. 53/1990, e successive modificazioni.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata dal notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell’autenticare le firme apposte in calce all’apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all’atto del deposito della lista

²⁷ Vedi nota 4.

dei candidati.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire - ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima - una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Qualora le designazioni siano contenute in un unico atto, è necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per ognuna delle sezioni presso le quali i rappresentanti sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare. Ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà utilizzare la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

È opportuno che le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione siano fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

10.3 ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E TERMINI

La designazione dei rappresentanti di lista si svolge con le seguenti modalità:

a) Designazione presso i seggi.

La designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi può essere fatta:

1) al segretario del comune entro il venerdì precedente il giorno della votazione.

Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale abbia fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente del seggio verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente del seggio di ogni sezione - contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio - l'elenco dei delegati delle

liste provinciali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente del seggio verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

b) Designazione presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta (vedi allegati n. 11 e 12).

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però - in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione - che i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

10.4 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

In tal caso, comunque - al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 - si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso il seggio deve essere elettore della circoscrizione).

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, è opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

10.5 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

11. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La designazione dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale può essere effettuata personalmente dai delegati della lista o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio (articolo 15, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 5/2012).

11.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel silenzio della legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti dei candidati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche (articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni)

Pertanto la designazione dei rappresentanti va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14²⁸ della legge n. 53/1990, e successive modificazioni.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della corte d'appello all'atto del deposito della candidatura.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire - ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima - una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della candidatura.

Poiché le designazioni dei rappresentanti dei candidati presso i seggi devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i propri rappresentanti.

Qualora le designazioni siano contenute in un unico atto, è necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per ognuna delle sezioni presso le quali i rappresentanti sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà utilizzare la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

11.2 ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E TERMINI

La designazione dei rappresentanti si svolge con le seguenti modalità:

²⁸ Vedi nota 4.

a) Designazione presso i seggi.

La designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere fatta:

1) al segretario del comune entro il venerdì precedente il giorno della votazione.

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati del candidato compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente del seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati del candidato ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio)

2) direttamente al presidente di ciascun seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente di ciascun seggio - contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio - l'elenco dei delegati dei candidati per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente del seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati del candidato ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio)

b) Designazioni presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti del candidato deve essere presentata alla cancelleria della corte d'appello la quale ne rilascia ricevuta. La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però - in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione - che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale (vedi allegati n. 13 e 14).

11.3 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti del candidato.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto. In tal caso, comunque - al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 - si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso il seggio deve essere elettore della circoscrizione amministrativa).

Se sono stati designati delegati diversi per ciascuna elezione, è opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

11.4 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse dei

candidati Presidenti: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi degli stessi contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

12. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

12.1 CAUSE DI INCANDIDABILITÀ

1) L'articolo 7 del decreto legislativo n. 235/2012 recante la disciplina sull'incandidabilità alle elezioni regionali, prevede che:

“Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”.

2) Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni regionali, l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni:

“Art. 9 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.”

3) Inoltre l'articolo 15 dell'indicato decreto legislativo n. 235/2012 dispone che:

“Art. 15 Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”

4) Infine, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 235/2012, recante le disposizioni transitorie e finali, stabilisce che:

“Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle

incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

12.2 MODALITÀ OPERATIVE

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale - con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012, nonché d'ufficio - controllano se ricorrono situazioni di incandidabilità:

- a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni degli articoli 7 e 9, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012, oppure venga accertata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

13. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Fatta salva la diversa disciplina statale in quanto compatibile, per le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità si rinvia al capo II della legge regionale n. 5/2012, in particolare, agli articoli 7 e seguenti.

14. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

Si ritiene opportuno ricordare che, secondo quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno, sulla base dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;

- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni - a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo - “non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali”.

Per espressa disposizione dell'articolo 14, comma 9, lett. b) e dell'articolo 15, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 5/2012 è ammessa, però, idonea documentazione sostitutiva del certificato di nascita, a corredo rispettivamente della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale ed alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta ferma la procedura delineata al paragrafo n. 12 relativa al decreto legislativo n. 235/2012.

15. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti e i documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e gli atti e i documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

16. SANZIONI PENALI

Si rinvia alla legislazione statale vigente in materia.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI")

Obblighi a carico di partiti e movimenti politici

Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data della competizione elettorale i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Tali informazioni devono essere inserite per circoscrizione, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. Al partito o movimento politico che non ottempera ai suddetti obblighi, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

(articolo 1, commi 14 e 23, legge n. 3/2019).

Obblighi a carico della Regione

In apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti", del sito internet regionale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico. I suddetti documenti sono comunicati alla Regione. A tal fine i partiti o movimenti politici contemporaneamente alla loro pubblicazione nei rispettivi siti internet e comunque entro il quattordicesimo giorno antecedente alla data della competizione elettorale, trasmettono alla Regione l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: elezioniregionalitrasparenti@pecveneto.it

(articolo 1, comma 15, legge n. 3/2019)

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

(Articolo 14, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5

'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL⁽¹⁾

I sottoscrittori della presente dichiarazione, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di⁽²⁾, nel numero di⁽³⁾, risultante dalle firme autenticate, contenute in questo atto ed in numero⁽⁴⁾ atti separati, nonché da numero⁽⁵⁾ dichiarazioni rese da presentatori che non fanno o non sono in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, dichiarano di presentare

per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del⁽¹⁾, nella circoscrizione elettorale di⁽²⁾, una lista provinciale di numero⁽⁶⁾ candidati alla carica di Consigliere regionale, contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....⁽⁷⁾.

nelle persone e nell'ordine sottoindicato, collegata alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale di⁽⁸⁾, contraddistinto dal seguente contrassegno

.....⁽⁹⁾.

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE		
	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Indicano, inoltre, i seguenti delegati della lista:

1) , nato a ,
il e domiciliato in ,
indirizzo PEC..... /nr. Tel /fax ⁽¹⁰⁾ ;

2) , nato a ,
il e domiciliato in ,
indirizzo PEC..... /nr. Tel /fax ⁽¹⁰⁾ ;

i quali sono autorizzati

- ◆ a presentare la lista;
- ◆ a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- ◆ a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ai fini della presentazione della candidatura dello stesso;
- ◆ ad assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa;
- ◆ a presentare eventuali ricorsi o reclami.

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

Allegano alla presente dichiarazione:

a) numero⁽¹¹⁾ certificati, dei quali numero⁽¹²⁾ collettivi, attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di⁽²⁾;

b) numero⁽¹³⁾ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale, firmate ed autenticate; tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo n. 235/2012;⁽¹⁴⁾

c) numero⁽¹⁵⁾ certificati di nascita dei candidati e numero⁽¹⁶⁾ documenti sostitutivi;

d) numero⁽¹⁷⁾ certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

e) la dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;

f) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;

g) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;

h) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁽¹⁸⁾.

i) dichiarazione effettuata dai delegati di collegamento della lista al candidato Presidente della Giunta regionale

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono

domicilio presso

.....⁽¹⁹⁾.

Luogo e data

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (20); Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale' secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso il tribunale del capoluogo di Provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento. La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati nel numero di⁽²¹⁾, da me identificati con il documento indicato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE


- 1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- 2) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- 3) Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
- 4) Indicare in lettere il numero complessivo degli atti separati
- 5) Indicare in lettere il numero delle eventuali dichiarazioni rese dai presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
- 6) Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista
- 7) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
- 8) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita del candidato a Presidente della Giunta regionale;
- 9) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale;
- 10) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, indirizzo Pec, telefono e fax, dei delegati della lista
- 11) Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
- 12) Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
- 13) Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
- 14) Per le incandidabilità si veda paragrafo 2.10, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
- 15) Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
- 16) Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
- 17) Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
- 18) Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici
- 19) Indicare il nome e cognome del soggetto presso cui si elegge il domicilio e l'indirizzo
- 20) Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
- 21) Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono valide le firme che risultino autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento.

ALLEGATO N. 1 BIS

**MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI**
(Articolo 14, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')



Contrassegno lista provinciale **ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL**⁽¹⁾

Elenco numero⁽²⁾ dei sottoscrittori della lista provinciale contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....⁽³⁾ per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del
.....⁽¹⁾, nella circoscrizione elettorale di⁽⁴⁾ di numero candidati⁽⁵⁾ alla carica di Consigliere regionale, collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....
.....⁽⁶⁾ contraddistinto dal seguente contrassegno.....⁽⁷⁾

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE		
	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati e sono informati che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (20); Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale' secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso il tribunale del capoluogo di Provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento. La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. ⁽⁸⁾

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati nel numero di⁽⁹⁾, da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ALLEGATO N. 1 - TER

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- 2) Indicare in lettere il numero dell'elenco
- 3) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
- 4) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- 5) Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista
- 6) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata

- 7) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata
- 8) Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
- 9) Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
 Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).
 Tutte le firme vanno apposte per esteso.
 Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
 Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL.....



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL⁽¹⁾

Il sottoscritto, nella qualità di⁽²⁾ dichiara di presentare, per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto che avrà luogo il giorno⁽¹⁾, nella circoscrizione elettorale della provincia di⁽³⁾, una lista provinciale di numero⁽⁴⁾ candidati alla carica di Consigliere regionale, contraddistinta dal seguente contrassegno:⁽⁵⁾, nelle persone e nell'ordine sottoindicato, collegata alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale di⁽⁶⁾, contraddistinto dal seguente contrassegno⁽⁷⁾

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dichiara, altresì, che la lista è esonerata dalla presentazione delle sottoscrizioni in quanto ricorrono i requisiti di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a) o b), della legge regionale n. 5/2012, in particolare:

- lett. a): è espressione del seguente gruppo consiliare o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale:.....⁽⁸⁾
- lett. b): ha ottenuto la dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale del Veneto da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Indica, inoltre, i seguenti delegati della lista:

1), nato a
 il e domiciliato in
 indirizzo PEC..... /nr. Tel..... /fax.....⁽⁹⁾

2), nato a,
il e domiciliato in,
indirizzo PEC..... /nr. Tel /fax (9) ;

i quali sono autorizzati:

- ◆ a presentare la lista;
- ◆ a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- ◆ a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ai fini della presentazione della candidatura dello stesso;
- ◆ ad assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa;
- ◆ a presentare eventuali ricorsi o reclami.

A corredo della presente dichiarazione, si allega:

- a) numero⁽¹⁰⁾ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale, firmate ed autenticate; tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo n. 235/2012⁽¹¹⁾;
- b) numero⁽¹²⁾ certificati di nascita dei candidati e numero⁽¹³⁾ documenti sostitutivi;
- c) numero⁽¹⁴⁾ certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- d) la dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
- e) la dichiarazione effettuata dai delegati di collegamento della lista al candidato Presidente della Giunta regionale;
- f) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- g) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- h) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁽¹⁵⁾.
- i) la certificazione che attesta i requisiti di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a) o b), cioè la attestazione di essere espressione di gruppo consiliare o di una componente politica costituita in seno al gruppo consiliare misto, rilasciata dal relativo Presidente del gruppo consiliare;

oppure attestazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto già presenti in Consiglio regionale del Veneto da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, firmata ed autenticata, resa dal Presidente del Gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari: tale attestazione è resa per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.

Data.....


Firma leggibile (nome e cognome per esteso)e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati che è esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione del Sig., nato a, il, domiciliato in, della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ALLEGATO N. 2


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno delle elezioni
(2) Indicare il nome ed il cognome del presidente o del segretario o del coordinatore del partito o gruppo politico o movimento o dei presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. Oppure, indicare il nome e cognome del Presidente del gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali o del rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autenticato
(3) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
(4) Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista
(5) Inserire la descrizione del contrassegno
(6) Indicare il nome del candidato Presidente della Giunta regionale
(7) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato Presidente
(8) Indicare di quali gruppi consiliari o componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale è espressione la lista
(9) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, indirizzo Pec, telefono e fax, dei delegati della lista
(10) Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
(11) Per l'incandidabilità si veda paragrafo 2.10, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
(12) Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
(13) Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
(14) Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
(15) Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento.

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Articolo 15, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL (1)

I sottoscrittori della presente dichiarazione, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Veneto, nel numero di (2) risultante dalle firme autenticate contenute in questo atto ed in numero (3) atti separati, nonché da numero (4) dichiarazioni rese da presentatori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, dichiarano di presentare

per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del (1) la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale di....., nato a, il (5), contraddistinta dal seguente contrassegno: (6)

Dichiarano, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali:

- ◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (7) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (8)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (7) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (8)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (7) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (8)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (7) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (8)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (7) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (8)

Indicano, inoltre, i seguenti delegati del candidato:

1), nato a, il e domiciliato in, indirizzo PEC..... /nr. Tel..... /fax (9);

2) , nato a ,
il e domiciliato in ,
indirizzo PEC..... /nr. Tel /fax (9) ;

i quali sono autorizzati:

- 1 a presentare la candidatura;
- 2 a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale;
- 3 a presentare eventuali ricorsi o reclami;

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Allegano alla presente dichiarazione:

- a) numero (10) certificati, dei quali numero (11) collettivi, attestanti l'iscrizione dei presentatori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata; tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo n. 235/2012 (12)
- c) il certificato di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (oppure documento sostitutivo);
- d) il certificato attestante l'iscrizione del candidato Presidente nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- e) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- f) la dichiarazione effettuata dai delegati delle liste di collegamento delle liste stesse al candidato Presidente della Giunta regionale;
- g) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (13).
- h) la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale firmata e autenticata

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso (14)

Luogo e data

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in

..... (20); Sono, altresì, informati che i dati compresi

nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale' secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Venezia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLADICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati nel numero di⁽¹⁶⁾, da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
(2) Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
(3) Indicare in lettere il numero complessivo degli atti separati
(4) Indicare in lettere il numero delle eventuali dichiarazioni rese dai presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
(5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
(6) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
(7) Inserire la descrizione del contrassegno del gruppo di liste provinciali
(8) Indicare le circoscrizioni elettorali nelle quali le liste del gruppo sono presentate
(9) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, la PEC, il telefono e il fax dei delegati del candidato
(10) Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
(11) Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
(12) Per le incandidabilità si veda paragrafo 3.9, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
(13) Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici
(14) Indicare il nome e cognome del soggetto presso cui si elegge il domicilio e l'indirizzo
(15) Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
(16) Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (articolo 15, comma 2, che rinvia all'articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012). Tutte le firme vanno apposte per esteso. Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge. Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento. Si ricorda, altresì, che il collegamento, a pena di inammissibilità, deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Articolo 15, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')



ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL (1)

Elenco numero (2) dei sottoscrittori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del Veneto di....., nato a, il (3), contraddistinta dal seguente contrassegno: (4), per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del (1).

Dichiarano, inoltre, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali:

- ◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (5) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (6)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (5) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (6)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (5) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (6)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (5) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (6)
◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno (5) presentate nelle circoscrizioni elettorali di (6)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (20); Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale' secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Venezia presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento. La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Nome e cognome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLADICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati nel numero di⁽⁸⁾ da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

 Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (2) Indicare in lettere il numero dell'elenco
- (3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
- (4) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
- (5) Indicare il contrassegno del gruppo di liste provinciali
- (6) Indicare le circoscrizioni elettorali nelle quali le liste del gruppo sono presentate
- (7) Inserire il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
- (8) Indicare in lettere il numero complessivo dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni (articolo 15, comma 2, che rinvia all'articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.

Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento.

Si ricorda, altresì, che il collegamento, a pena di inammissibilità, deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

ALLEGATO N. 2 - TER

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO DEL



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO DEL⁽¹⁾

Il sottoscritto⁽²⁾ dichiara di presentare, per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del⁽¹⁾ la seguente candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del Veneto:

Sig., nato a
il⁽³⁾, con il seguente contrassegno:.....⁽⁴⁾.

Dichiara che il candidato è esonerato dalla presentazione delle sottoscrizioni perché collegato a liste in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a) o b), della legge regionale n. 5/2012, in particolare:

- lett. a): espressione dei seguenti gruppi consiliari o componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale:⁽⁵⁾
- lett. b): ha ottenuto la dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale del Veneto da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Dichiara, altresì, il collegamento con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali ⁽⁶⁾:

- ◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni elettorali di
- ◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni elettorali di
- ◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni elettorali di
- ◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni elettorali di
- ◆ gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Indica, inoltre, i seguenti delegati della lista:

- 1), nato a
il e domiciliato in
indirizzo PEC..... /nr. Tel..... /fax⁽⁷⁾;
- 2), nato a
il e domiciliato in
indirizzo PEC..... /nr. Tel..... /fax⁽⁷⁾;

i quali sono autorizzati:

- a presentare la candidatura;
- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale;
- a presentare eventuali ricorsi o reclami.

A corredo della presente dichiarazione, allega:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata; tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo n. 235/2012 ⁽⁸⁾
- b) certificato di nascita o documento sostitutivo del candidato
- c) certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica del candidato Presidente
- d) la dichiarazione di collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali, firmata ed autenticata
- e) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
- f) certificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 14, comma 4, a) o b), della legge regionale n. 5/2012 cioè che le liste sono espressione di un gruppo consiliare o di una componente politica costituita in seno al gruppo consiliare misto, rilasciata dal relativo Presidente del gruppo consiliare, oppure che hanno ottenuto dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto, già presenti in Consiglio regionale del Veneto da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, firmata ed autenticata, resa dal Presidente del Gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
- g) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ⁽⁹⁾
- h) dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata

Data.....


Firma leggibile (nome e cognome per esteso)e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della candidatura che è esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione del Sig., nato a, il, domiciliato in, della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno della elezione
- (2) Indicare il nome ed il cognome del presidente o del segretario o del coordinatore del partito o gruppo politico o movimento o dei presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. Oppure, indicare il nome e cognome del Presidente del gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali o del rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autenticato
- (3) Inserire il nome e cognome del candidato Presidente, il luogo e la data di nascita
- (4) Inserire la descrizione del contrassegno
- (5) Indicare di quali gruppi consiliari o componenti politiche costituite in seno al gruppo misto presenti in Consiglio regionale è espressione il candidato
- (6) Si ricorda che il collegamento, a pena di inammissibilità, deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
- (7) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, indirizzo Pec, telefono e fax, dei delegati della lista
- (8) Per la incandidabilità si veda paragrafo 3.10, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.
- (9) Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

Non è consentita l'apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.

Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco (timbro o firma trasversale), che attesti l'unitarietà del documento.

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____⁽¹⁾, davanti a me _____⁽²⁾, e alla presenza

dei Signori:

1) _____ nato a _____, il _____⁽³⁾

2) _____ nato a _____, il _____⁽³⁾

è comparso

_____ nato a _____, il _____⁽⁴⁾

il quale ha dichiarato di non saper o di non essere in grado di sottoscrivere per fisico impedimento e di aderire, con il presente atto, alla dichiarazione di presentazione della lista provinciale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del _____⁽⁵⁾, contraddistinta dal seguente contrassegno _____⁽⁶⁾,

collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale _____

nato a _____, il _____⁽⁷⁾

Ha dichiarato, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____

_____⁽⁸⁾

I testimoni dichiarano che il predetto è _____

_____ nato a _____, il _____⁽⁴⁾

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

Firma del soggetto davanti al quale viene effettuata la dichiarazione (art. 14 della legge 53/1990)

Firme dei due testimoni

1) _____

2) _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Indicare il giorno, il mese e l'anno in cui il soggetto si presenta per effettuare la dichiarazione

(2) Indicare il nome, il cognome e la qualifica del soggetto che riceve la dichiarazione

(3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del testimone

(4) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto che non sappia o non possa sottoscrivere per fisico impedimento

(5) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione

(6) Inserire la descrizione del contrassegno della lista

(7) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata

(8) Indicare il Comune nelle cui liste elettorali il soggetto dichiara di essere iscritto

ALLEGATO N. 4

MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____⁽¹⁾, davanti a
me _____⁽²⁾, e alla presenza

dei Signori:

1) _____ nato a _____, il _____⁽³⁾

2) _____ nato a _____, il _____⁽³⁾

è comparso

_____ nato a _____, il _____⁽⁴⁾,

il quale ha dichiarato di non saper o di non essere in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
e di aderire, con il presente atto, alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla
carica di Presidente della Giunta regionale di _____, nato a
_____, il _____ (5), per l'elezione del Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale del Veneto del _____ (6), contraddistinta dal seguente
contrassegno _____ (7),

collegata con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali:

-----⁽⁸⁾

-----⁽⁸⁾

-----⁽⁸⁾

-----⁽⁸⁾

-----⁽⁸⁾

-----⁽⁸⁾

-----⁽⁸⁾

-----⁽⁸⁾

Ha dichiarato, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____

⁽⁹⁾

I testimoni dichiarano che il predetto è _____

⁽⁴⁾

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due
testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.
Firma del soggetto davanti al quale viene effettuata la dichiarazione (art. 14 della legge 53/1990)

Firme dei due testimoni

1) _____

2) _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Indicare il giorno, il mese e l'anno in cui il soggetto si presenta per effettuare la dichiarazione

(2) Indicare il nome, il cognome e la qualifica del soggetto che riceve la dichiarazione

(3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei testimoni

(4) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto che non sa o non può
sottoscrivere per fisico impedimento

(5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale

(6) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione

(7) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale

(8) Inserire il gruppo di liste con la descrizione del relativo contrassegno

(9) Indicare il Comune nelle cui liste elettorali il soggetto dichiara di essere iscritto

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

(Articolo 14, comma 9, lett. b), legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')

----- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Il sottoscritto....., nato a,
il⁽¹⁾, dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale per
l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del⁽²⁾, nella
lista provinciale contraddistinta dal seguente il contrassegno
.....⁽³⁾
per la circoscrizione elettorale di⁽⁴⁾.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali nella stessa
circoscrizione elettorale e di essersi presentato come candidato, nella lista contraddistinta dallo stesso
contrassegno, nelle circoscrizioni elettorali di..... e di⁽⁵⁾.
Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9,
comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235⁽⁶⁾

Luogo e data


Firma del candidato

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura di
....., nato a, il,
, domiciliato in, della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
- (2) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (3) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
- (4) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- (5) Indicare le eventuali ulteriori circoscrizioni elettorali in cui il soggetto è candidato
- (6) Si veda paragrafo 12 delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle
liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di
presidente della giunta regionale

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare.

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali della Regione, purché
sotto lo stesso simbolo.

ALLEGATO N. 6

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Articolo 15, comma 4, lett. b), legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, nato a, il⁽¹⁾, dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del⁽²⁾ contraddistinta dal seguente contrassegno⁽³⁾

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre coalizioni nella stessa Regione.

Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235⁽⁴⁾

Luogo e data

Firma del candidato


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura di

....., nato a, il, domiciliato in, della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
- (2) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (3) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
- (4) si veda paragrafo 12 delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di presidente della giunta regionale

DA RICORDARE

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

ALLEGATO N. 7

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Articolo 14, comma 10, lett. a), legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, nato a,
ile domiciliato in..... (1)
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del(2)
con il seguente contrassegno
.....(3),
dichiara di accettare il collegamento con la lista provinciale contraddistinta dal seguente contrassegno(4)

Luogo e data


Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione del collegamento con la lista provinciale di
....., nato a, il,
domiciliato in, della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il domicilio del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
- (2) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (3) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
- (4) Inserire la descrizione del contrassegno.

DA RICORDARE

La dichiarazione di accettazione del collegamento può essere unica per tutte le liste provinciali dello stesso gruppo.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

ALLEGATO N. 8

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Articolo 14, comma 10, lett. b) e art. 15, comma 5, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale')

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, nato a,
il e domiciliato in..... ⁽¹⁾ delegato
alla presentazione della lista provinciale di candidati per la circoscrizione elettorale di
..... ⁽²⁾, contraddistinta dal seguente contrassegno
..... ⁽³⁾
per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ⁽⁴⁾, dichiara
che la lista da lui presentata è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
..... ⁽⁵⁾ contraddistinto dal
seguito contrassegno
..... ⁽⁶⁾

Luogo e data


Firma del delegato della lista provinciale di candidati

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di nato a,
il, domiciliato in, della cui
identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

Firma del pubblico ufficiale che esegue l'autenticazione
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il domicilio del delegato della lista provinciale
- (2) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- (3) Inserire la descrizione del contrassegno della lista provinciale di candidati
- (4) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
- (6) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale

DA RICORDARE

La dichiarazione di collegamento può essere unica per tutti i gruppi di liste collegati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le firme vanno apposte per esteso.

ALLEGATO N. 9

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL⁽¹⁾

Circoscrizione elettorale di⁽²⁾

Cancelleria del tribunale di⁽³⁾

Il⁽⁴⁾, si è presentato, presso questa cancelleria,
.....nato a
il⁽⁵⁾, il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per l'elezione

del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del⁽¹⁾,
contraddistinta con il seguente contrassegno
.....⁽⁶⁾.

Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è
.....nato a
il⁽⁵⁾, il quale ha presentato una lista provinciale di candidati per la stessa elezione,

la quale si distingue con l'indicato contrassegno ed è sottoscritta da numero⁽⁷⁾
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale, le cui firme sono contenute in
numero⁽⁸⁾ atti.

Sono stati presentati in allegato alla lista:


- numero⁽⁹⁾ certificati dei quali numero⁽¹⁰⁾ collettivi, attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale (da presentare solo in caso di presentazione di una lista provinciale di candidati sottoscritta dagli elettori - allegato n. 1);
- numero⁽¹¹⁾ dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed autenticate;
- numero⁽¹²⁾ certificati di nascita dei candidati e numero⁽¹³⁾ documenti sostitutivi;
- numero⁽¹⁴⁾ certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale firmata ed autenticata;
- modello del contrassegno della lista provinciale;
- modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata;
- dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o altro soggetto con funzioni equivalenti o che risulti tale per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso

- (solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici);
- certificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a) o b), della legge regionale n. 5/2012 (da presentare solo in caso di presentazione di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori - allegato 1ter).

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e l'indicazione di due delegati della lista.

Alla lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero⁽¹⁵⁾.

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.



Il presentatore della lista provinciale

.....

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (2) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- (3) Indicare il tribunale di riferimento
- (4) Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora in cui il soggetto si è presentato alla cancelleria
- (5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
- (6) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
- (7) Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
- (8) Indicare in lettere il numero complessivo degli atti
- (9) Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
- (10) Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
- (11) Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
- (12) Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
- (13) Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
- (14) Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un Comune della Repubblica
- (15) Indicare in lettere il numero di presentazione della lista

ALLEGATO N. 10

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL⁽¹⁾

Cancelleria della Corte di Appello di Venezia

Il, alle ore⁽²⁾, si è presentato, presso questa cancelleria,
.....nato a il
.....⁽³⁾, il quale ha dichiarato di presentare una candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del
.....⁽¹⁾, contraddistinta con il contrassegno
.....⁽⁴⁾.
Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è
.....nato a il
.....⁽³⁾, il quale ha presentato una candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale la quale si distingue con l'indicato contrassegno ed è sottoscritta da numero
.....⁽⁵⁾ iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, le cui firme sono
contenute in numero⁽⁶⁾ atti.


Sono stati presentati in allegato alla candidatura:

- numero⁽⁷⁾ certificati dei quali numero⁽⁸⁾ collettivi, attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali di Comuni della Regione; (da presentare solo in caso di presentazione di una lista provinciale di candidati sottoscritta dagli elettori - allegato n. 1);
- la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, firmata ed autenticata;
- il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva;
- il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- la dichiarazione di collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali;
- il modello del contrassegno del candidato;
- dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici)
- certificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a) o b), della legge regionale n. 5/2012 (da presentare solo in caso di presentazione di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori - allegato n. 2 ter)

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene la dichiarazione di collegamento con i gruppi di liste e l'indicazione di due delegati del candidato.

Alla candidatura è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero⁽⁹⁾.

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.



Il presentatore della lista provinciale

.....

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (2) Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora in cui il soggetto si è presentato alla cancelleria
- (3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
- (4) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
- (5) Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
- (6) Indicare in lettere il numero complessivo degli atti
- (7) Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
- (8) Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
- (9) Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura

ALLEGATO N. 11

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL _____⁽¹⁾

Circoscrizione elettorale di _____⁽²⁾
Cancelleria del tribunale di _____⁽³⁾

Il _____, alle ore _____⁽⁴⁾, è stata presentata presso questa cancelleria la

dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di _____ e di _____⁽⁵⁾, nella loro qualità di delegati della lista provinciale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del _____

⁽¹⁾ contraddistinta con il numero di presentazione _____⁽⁶⁾ ed il seguente

contrassegno _____⁽⁷⁾, con la quale viene designato come rappresentante effettivo della stessa lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale il Sig. _____⁽⁸⁾, domiciliato in _____⁽⁹⁾. Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante effettivo della lista provinciale è stata depositata presso questa cancelleria.

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Bollo
cancelleria Firma del cancelliere

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (2) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- (3) Indicare il tribunale di riferimento
- (4) Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
- (5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
- (6) Indicare in lettere il numero attribuito alla lista
- (7) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
- (8) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante effettivo della lista
- (9) Indicare il domicilio del rappresentante effettivo della lista

ALLEGATO N. 12

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL _____⁽¹⁾

Circoscrizione elettorale di _____⁽²⁾
Cancelleria del tribunale di _____⁽³⁾

Il _____, alle ore _____⁽⁴⁾, è stata presentata presso questa cancelleria la

dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di _____ e di _____⁽⁵⁾, nella loro qualità di delegati della lista provinciale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del _____⁽¹⁾

contraddistinta con il numero di presentazione _____⁽⁶⁾ ed

il seguente contrassegno _____⁽⁷⁾, con la quale viene designato come rappresentante supplente della stessa lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale il Sig. _____⁽⁸⁾, domiciliato in _____⁽⁹⁾.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante supplente della lista provinciale è stata depositata presso questa cancelleria.

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Bollo
cancelleria Firma del cancelliere

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (2) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
- (3) Indicare il tribunale di riferimento
- (4) Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
- (5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
- (6) Indicare in lettere il numero attribuito alla lista
- (7) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
- (8) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante supplente della lista
- (9) Indicare il domicilio del rappresentante supplente della lista

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO
CENTRALE REGIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL _____

Il _____, alle ore _____⁽²⁾, è stata presentata presso questa cancelleria la
dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di _____ e di _____
_____⁽³⁾, nella loro qualità di delegati del candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale _____⁽⁴⁾ contraddistinta con il numero di
presentazione _____⁽⁵⁾ ed il contrassegno _____
_____⁽⁶⁾, con la
quale viene designato come rappresentante effettivo del medesimo candidato presso l'Ufficio centrale

regionale costituito presso questa Corte d'Appello di Venezia il Sig. _____
_____⁽⁷⁾, domiciliato in _____
_____⁽⁸⁾.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante
effettivo del candidato è stata depositata presso questa cancelleria.

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Bollo
cancelleria Firma del cancelliere

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (2) Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
- (3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
- (4) Indicare nome e cognome, il luogo e data di nascita del candidato
- (5) Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura
- (6) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
- (7) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante effettivo del candidato
- (8) Indicare il domicilio del rappresentante effettivo del candidato

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO
CENTRALE REGIONALE

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL _____⁽¹⁾

Il _____, alle ore _____⁽²⁾, è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di _____
e di _____⁽³⁾, nella loro qualità di delegati
del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale _____
_____⁽⁴⁾ contraddistinta con il numero di presentazione _____⁽⁵⁾ ed il seguente
contrassegno _____⁽⁶⁾,
con la quale viene designato come rappresentante supplente del medesimo candidato
presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte d'Appello di Venezia

il Sig. _____⁽⁷⁾, domiciliato in _____
_____⁽⁸⁾.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del
rappresentante supplente del candidato è stata depositata presso questa cancelleria.

Il cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Bollo
cancelleria Firma del cancelliere

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare il giorno, il mese e l'anno dell'elezione
- (2) Indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione della dichiarazione di designazione
- (3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
- (4) Indicare nome e cognome, il luogo e data di nascita del candidato
- (5) Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura
- (6) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
- (7) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante supplente del candidato
- (8) Indicare il domicilio del rappresentante supplente del candidato